

REPUBBLICA ITALIANA

N.263/00R.G.R.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N 1140

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Reg.Sent.

ANNO 2000

Sezione Prima

nelle persone dei Signori:

Renato VIVENZIO Presidente

Giuseppe PETRUZZELLI Consigliere, rel. ed est.

Roberto PUPILELLA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorso n.263/2000 R.G.R. proposto da **CUSTO Luigi**, in proprio ed in qualità di coerede *pro indiviso* di **Custo** Emanuele, rappresentato e difeso dall'avv. prof. **Luigi** Piscitelli, per delega a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Genova, via C.so A. Saffi n.7/2;

contro

-MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona del Ministro in carica;

-SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DELLA LIGURIA, in persona del Soprintendente in carica;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui sono domiciliati *ex lege* in Genova, Viale B. Partigiane n.2;

per l'annullamento

nella parte riguardante la proprietà del ricorrente, del Decreto n.15352 del 27.9.1999, notificato in data 1.12.1999, del Ministero per i Beni e le Attività culturali -Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici- a firma del direttore generale, con il quale viene dichiarato di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'art. 1 della legge 1.6.1939, n.1089, "l'immobile denominato Villa Guelfi-Serena-**Custo**, con percorso d'accesso, portale e portineria, sito in Ge-Cornigliano, via

Boschetto, nn.6-8", nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorchè non conosciuto dal ricorrente, ivi inclusi, per quanto possa occorrere, la nota n.13073/96 del 12.2.1997 a firma del Soprintendente e la relazione istruttoria di vincolo redatta dalla Soprintendenza, allegata al decreto, ed ogni altro atto istruttorio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 19 ottobre 2000 il relatore Cons. Giuseppe Petruzzelli, e uditi, altresì, per il ricorrente, l'avv. **Luigi** Piscitelli, e per l'amministrazione resistente, l'avv. dello Stato Gianfranco Olivo;

Ritenuto e considerato quanto segue:

#### ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato in data 28 gennaio 2000 **Custo Luigi** impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali dichiarava di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'art.1 della legge 1.6.1939, n.1089, l'immobile Villa Guelfi-Serena- **Custo**, con percorso di accesso, portale e portineria, sito in Genova-Cornigliano, via Boschetto nn.6-8, già destinato ad abitazioni popolari ed ultrapolari.

A sostegno del ricorso l'interessato deduceva:

1) Violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7.8.1990, n.241. Elusione del giudicato. Violazione dell'art.65 n.5 e dell'art. 88 del R.D. 17.8 1907, n.642. Violazione dell'art.45 del T.U. 26.6.1924 n.1054 e dell'art.26 della legge 6.12.1971, n.1034, in quanto il ricorrente sarebbe stato avvertito del nuovo procedimento volto alla reimposizione del vincolo sulla villa di sua proprietà quando l'attività istruttoria era ormai conclusa.

2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento di potere. Elusione del giudicato. Violazione dell'art.65 n.5 e dell'art.88 del R.D. 642/1907. Violazione dell'art.45 del T.U. 1054/1924 e dell'art.26 della legge n.1034/71, in quanto il provvedimento impugnato poggierebbe su elementi fattuali e collegamenti logici dei quali la sentenza del TAR Liguria 27.6.1996, n.334, confermata in appello, aveva escluso la fondatezza, denunciando errori e falsità in ordine all'attribuzione storica ed alla struttura dell'edificio, alla datazione ed alla struttura del portale nonché alla qualificazione della cosiddetta portineria.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 1.6.1939, n.1089. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Violazione dell'art.3 della legge 241/90; difetto di

motivazione, in quanto il compendio immobiliare in questione sarebbe stato nuovamente sottoposto a vincolo senza alcuna nuova prova documentale e senza alcuna connotazione che valga a illustrarne l'interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, come richiesto dalla legge. Anzi, la ricerca e l'analisi della documentazione storica condotte dal ricorrente, ed apprezzate nella sentenza citata del TAR Liguria, avrebbe dimostrato che l'immobile, per struttura e datazione, sarebbe privo di qualsiasi capacità rappresentativa di stili architettonici significativi o di contesti storico ambientali di rilievo e non sarebbe legato in alcun modo ad eventi o ad ambienti rilevanti sotto il profilo storico.

4) Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria ed erroneità dei presupposti. Illegittimità delle procedure di acquisizione dei dati istruttori. Violazione del principio di legalità e di tipicità degli atti amministrativi. Violazione dell'art.42 Cost. e degli artt. 832 e ss. Cod. Civ. Violazione dell'art.17 della legge 7.8.1990, n.241. Violazione del principio del contraddittorio, in quanto tutte le procedure istruttorie condotte dall'amministrazione sull'immobile in questione sarebbero state eseguite da parte di un laboratorio privato, incaricato dalla Soprintendenza, in assenza del ricorrente ed accedendo alla proprietà a sua insaputa.

5) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà intrinseca ed erroneità dei presupposti, in quanto gli isolati elementi ritenuti probatori della datazione dell'immobile sarebbero stati acquisiti irrispettando e senza contraddittorio, nonché avulsi dal contesto generale e quindi inidonei a fornire risultanze attendibili. Comunque, anche se li si volesse ritenere acquisiti correttamente, tali elementi risulterebbero contraddittori e privi di qualsiasi valore ai fini della datazione storica del compendio.

6) Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti statuizioni, sviamento di potere, illogicità manifesta, in quanto apparirebbe chiaro che la pervicace reiterazione del vincolo costituirebbe nient'altro che il mezzo per perseguire scopi diversi ed estranei rispetto a quelli legislativamente previsti.

Il ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di causa.

Si costituiva in giudizio il Ministero intimato che, dopo aver contestato le difese avversarie, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.

All'odierna pubblica udienza, dopo il deposito di ulteriori memorie difensive delle parti costituite, il ricorso passava in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La vicenda da cui trae origine l'odierno ricorso all'attenzione del Collegio è già nota a questa Sezione per essere stata oggetto della sentenza n.334 del 27 giugno 1996

(confermata in appello dal Consiglio di Stato con la decisione della VI Sez. n.167 del 17 febbraio 1999).

In quell'occasione il Tribunale annullò per i vizi di omessa comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento, ex art.7 ed 8 della legge n.241/90, e di difetto di istruttoria il provvedimento di vincolo, imposto ai sensi dell'art.1 della legge 1.6.1939, n.1089, sul compendio immobiliare, di cui è comproprietario il ricorrente, sito in Genova Cornigliano, Via Boschetto nn.6-8, e comprendente l'edificio denominato "Villa Guelfi-Serena - **Custo**"-, il percorso d'accesso, il portale e la portineria.

Con l'attuale ricorso il sig. **Custo** impugna il nuovo vincolo riproposto dal Ministero per i Beni e la Attività culturali, dichiarando l'immobile di interesse particolarmente importante, questa volta, non più per l'impianto architettonico cinque-seicentesco di influenza "Alessiana" che l'avrebbe contraddistinto, bensì, più modestamente, per la datazione -comunque contestata dal ricorrente- di alcuni elementi architettonici e strutturali dell'edificio che farebbero risalire l'impianto originario ad epoca compresa tra la fine del XVI ed il XVIII secolo.

Anche questa volta, ad avviso del Collegio, il ricorso appare fondato sotto i profili di censura già evidenziati nella precedente sentenza n.334/96 dianzi citata e dedotti nel primo, quarto e quinto motivo di impugnazione.

In ordine al primo profilo il ricorrente lamenta che l'informazione inviatagli dalla locale Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici con la nota n.13063/96 del 12 febbraio 1997 non avrebbe potuto integrare in alcun modo la comunicazione formale dell'avvio del procedimento prescritta dagli artt.7 e 8 della legge n.241/9, atteso che a quella data il processo istruttorio per l'imposizione del vincolo era già concluso.

L'assunto è fondato.

In effetti la nota sopra citata si sostanzia in una lettera con cui si trasmetteva al Ministero dei B. C. A., tra l'altro, la relazione storico-artistica del complesso immobiliare in questione nonché il provvedimento di vincolo dello stesso da sottoporre alla firma del Ministro.

In altri termini al ricorrente veniva comunicato, non "l'avvio dell'istruttoria", come erroneamente affermava la Soprintendenza, ma la conclusione del procedimento. E che ciò sia vero si evince chiaramente dalla circostanza che la relazione conclusiva del Soprintendente medesimo allegata al decreto di vincolo è datata 21 gennaio 1997, redatta, cioè, ancor prima che si desse comunicazione al ricorrente dell'avvio dell'istruttoria.

Non solo, ma poichè la detta relazione ricalca pedissequamente la relazione tecnica redatta dal Laboratorio di Archeologia ed Archeometria del Costruito di Genova, cui la Soprintendenza aveva conferito l'incarico di "datare scientificamente" il complesso

immobiliare, appare indubbio che alla data dell'informativa comunicata al ricorrente l'istruttoria era del tutto conclusa.

E' noto, però, che la legge 7.8.1990, n.241, agli artt. 7, 8 e 10 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico in materia di procedimento amministrativo tre principi fondamentali: a) l'obbligo dell'amministrazione di comunicare formalmente agli interessati ed ai destinatari del provvedimento conclusivo -massimamente nei procedimenti avviati d'ufficio- l'avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile; b) il diritto dei destinatari interessati di accedere al procedimento, di parteciparvi, di conoscerne gli atti interni, di far conoscere il proprio parere, etc.; c) l'obbligo della P.A. in fase decisoria di tenere conto delle precisazioni, opinamenti, rilievi, e di quanto rappresentato dagli interessati, motivando in caso di dissenso.

Nulla di tutto ciò si è verificato nel caso in esame talchè appare evidente la violazione di legge denunciata dal ricorrente.

Nè appare accoglibile la tesi esposta nella memoria difensiva della Soprintendenza, secondo cui l'attività posta in essere dal laboratorio privato incaricato, trattandosi di attività finalizzata alla ricerca, alla catalogazione di reperti ed allo studio tecnico sull'immobile, non sarebbe da considerare come attività istruttoria bensì di mera documentazione estranea al procedimento amministrativo vero e proprio. L'assunto, infatti, a prescindere dalla singolarità della tesi prospettata, confligge proprio con la relazione allegata allo schema di decreto trasmesso al Ministero, conclusiva, come si è visto sopra, dell'istruttoria volta alla imposizione del vincolo. Non solo, ma l'affermazione è anche smentita dalla circostanza che l'Ufficio ha provveduto a far eseguire, prima della asserita comunicazione dell'avvio del procedimento, accertamenti tecnici e rilievi all'interno dell'immobile sui quali, esclusivamente, si fonda la relazione della Soprintendenza.

Proprio tali accertamenti e le modalità con cui gli stessi sono stati effettuali costituiscono l'oggetto dell'altro profilo di censura che secondo il Collegio attesta l'ulteriore fondatezza del ricorso.

Infatti, il laboratorio privato, informalmente incaricato da un funzionario della Soprintendenza delle indagini circa la datazione del compendio immobiliare, ha svolto, come risulta dalla relazione conclusiva, uno "studio specifico di cronotipologia degli elementi, condotta con mezzi archeometrici, con una mensiocronologia dei laterizi e con una analisi mineralogico-petrografica e tessiturale delle malte e degli intonaci". Per fare ciò appare evidente, come sostiene il ricorrente, che i tecnici di detto laboratorio, onde acquisire i reperti necessari ed effettuare i relativi rilievi, si sono introdotti nella proprietà del ricorrente medesimo, a sua insaputa. Ciò ha comportato, oltre alla violazione dei principi sopra illustrati del corretto procedimento, la inidoneità degli accertamenti eseguiti sotto i profili della veridicità e della certezza legale, non essendo stati assistiti dalle necessarie garanzie procedurali in ordine alle modalità di acquisizione dei reperti. Non solo, ma è stata omessa qualsiasi presenza di testimoni ovvero di (eventuali) tecnici di parte nonchè dello stesso proprietario interessato.

L'assenza di contraddittorio si completa poi con la mancata verbalizzazione delle operazioni compiute e con la omissione della garanzia connessa alla qualifica dell'agente accertatore.

La Soprintendenza obietta nella sua memoria che non v'era stata alcuna necessità di accedere alla proprietà e che "l'ispezione ed il prelievo di microcampioni sono stati effettuati in ambito di pubblico accesso, cioè in spazi normalmente aperti al pubblico (portale di ingresso, viale d'accesso etc." e che "l'amministrazione non ha ritenuto logico chiedere il permesso di accedere ad ambiti da decenni di pubblico passaggio".

Ma anche così formulata l'obiezione non si sottrae ad una agevole replica.

Innanzitutto perchè, se anche così fosse, comunque gli accertamenti ed i prelievi tecnici eseguiti avrebbero dovuto essere assistiti dalle garanzie connesse al corretto procedimento ed alla partecipazione dell'interessato.

In secondo luogo, perchè delle due, l'una: o non risponde al vero quanto si afferma nella memoria difensiva o non risponde al vero quanto si asserisce nella relazione dei ricercatori del Laboratorio di Archeologia e Archeometria del Costruito in ordine ai reperti ed ai campioni prelevati all'interno dell'edificio relativamente alla scala interna, alla balaustra tra la prima e la seconda rampa del vano scala, alle pareti, ai mattoni del seminterrato, alle volte, agli intonaci, etc., nonchè in ordine alle fotografie eseguite in tutti gli ambiti dell'edificio. In ambedue i casi il procedimento si paleserebbe viziato: nel primo caso perchè lo studio sarebbe stato condotto su elementi incongrui e non pertinenti all'edificio, sicchè il risultato finale fornito dal laboratorio, non essendo assistito da alcuna garanzia di veridicità, non avrebbe dovuto nemmeno essere preso in considerazione ai fini della imposizione del vincolo; nel secondo caso perchè sarebbero state violate le disposizioni di legge che governano la materia del procedimento amministrativo.

Alla luce delle esposte assorbenti considerazioni il ricorso deve dunque essere accolto.

Le spese di lite seguono, come di norma, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**Depositato in Segreteria il 31/10/2000**

**Il Segretario Generale**

**(E. Marcenaro)**

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese e degli onorari del giudizio che liquida nella somma complessiva di lire 4.000.000 (quattro milioni).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2000 con l'intervento dei sigg:

Renato VIVENZIO Presidente

Giuseppe PETRUZZELLI Consigliere, estensore

Roberto PUPILELLA Consigliere

R.G.R. 263/2000